



Regolamento
per il conferimento degli incarichi esterni

SOMMARIO

Art. 1 - Principi generali	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Responsabilità del procedimento di selezione.....	3
Art. 4 - Individuazione delle professionalità	3
Art. 5 - Procedura di selezione dei professionisti e collaboratori	3
Art. 6 - Casi di esclusione dall'obbligo di procedura selettiva.....	4
Art. 7 - Disciplinare d'incarico	5
Art. 8 - Verifica degli incarichi	5
Art. 9 - Proroga degli incarichi.....	5
Art. 10 - Norma transitoria.....	6
Art. 11 - Entrata in vigore.....	6

* * *

Art. 1 - Principi generali

1. Centro Servizi Ambiente S.p.a. in liquidazione (di seguito "Società") conferisce gli incarichi esterni, sia professionali che di collaborazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'art. 18 comma 2 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, e successive modifiche e integrazioni.
2. La Società può conferire incarichi a professionisti e collaboratori esterni solo per il conseguimento delle finalità della procedura di liquidazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1, il conferimento di incarichi:
 - di lavoro autonomo a professionisti titolari di partita IVA;
 - di collaborazione coordinate e continuative a progetto;
 - di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione occasionale, di lavoro occasionale accessorio.
2. La Società è obbligata a disapplicare eventuali previsioni del presente regolamento che, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, dovesse trovarsi in contrasto con tali sopravvenute disposizioni.

Art. 3 - Responsabilità del procedimento di selezione

1. La responsabilità del procedimento di selezione dei professionisti e collaboratori esterni è attribuita al rappresentante legale della Società.
2. La competenza alla sottoscrizione dei contratti relativi agli incarichi a professionisti e collaboratori esterni è attribuita al rappresentante legale della Società.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente a uno o più professionisti/collaboratori risultati idonei al termine della selezione pubblica di cui al successivo art. 5, ovvero, nei casi previsti al successivo art. 6. La scelta delle modalità per l'individuazione delle professionalità indicate al comma precedente è di competenza del responsabile del procedimento di selezione.

Art. 5 - Procedura di selezione dei professionisti e collaboratori

1. Per il conferimento di incarichi ai professionisti e collaboratori esterni il responsabile del procedimento predispone un apposito avviso di selezione che deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni continuativi sul sito internet della Società, ovvero, nel caso in cui questo non sia attivo, sul sito internet istituzionale di almeno 1 (uno) socio. Tali modalità rappresentano il livello minimo atto a garantire il rispetto del principio di pubblicità della selezione previsto dalla legislazione vigente; pertanto, è in ogni caso consentito prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso e/o periodi di pubblicazione maggiori e/o la pubblicazione su ulteriori siti internet.
2. L'avviso di selezione di cui al comma precedente deve indicare almeno:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) requisiti culturali e professionali richiesti al professionista/collaboratore;
 - c) tipologia e durata dell'incarico (termine iniziale e finale);
 - d) luogo di svolgimento dell'incarico;
 - e) modalità di svolgimento dell'incarico;
 - f) compenso onnicomprensivo previsto per lo svolgimento dell'incarico;
 - g) termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) criteri di selezione della candidature;
 - i) modalità di svolgimento della selezione;
 - j) termine di conclusione della selezione;
 - k) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. La selezione dei professionisti/collaboratori viene effettuata in base alle informazioni contenute nei curricula presentati dai candidati ed in base agli esiti di un colloquio conoscitivo.
4. Per l'ammissione alla selezione di cui al comma precedente ciascun candidato deve essere comunque in possesso almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e non avere procedimenti penali in corso relativi a tali reati;
 - d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore; l'avviso potrà tuttavia prevedere, in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico da conferire, che i candidati siano in possesso di titoli di livello superiore.
5. La valutazione delle candidature presentate dai candidati deve essere effettuata da una Commissione nominata dal rappresentante legale della Società e composta da tre membri. La Commissione di valutazione, ove ritenuto necessario, può avvalersi della collaborazione di esperti di provata competenza in materie attinenti al profilo ricercato. Non possono far parte della Commissione il rappresentante legale della Società e tutti coloro che ricoprono cariche politiche elettive o istituzionali, o che siano rappresentanti sindacali, delle confederazioni o organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali. Non possono far parte della Commissione i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei candidati; i verbali della Commissione devono contenere l'esplicita attestazione dell'esito della verifica delle incompatibilità di ciascun membro.
6. Ad ogni curriculum deve essere attribuito da parte della Commissione di valutazione un punteggio che tenga conto almeno dei seguenti elementi:
- a) titoli di studio posseduti dal candidato;
 - b) esperienze professionali pregresse adeguatamente documentate del candidato.
- Le modalità di attribuzione dei punteggi devono essere stabiliti dalla Commissione di valutazione prima dell'apertura delle buste contenenti le domande dei candidati di partecipazione alla selezione.
7. La Commissione è tenuta a verbalizzare al termine di ogni sessione di lavoro l'attività di valutazione svolta e gli esiti della stessa, e a stilare una specifica graduatoria di merito dei candidati.
8. Il candidato risultato vincitore al termine della selezione è invitato per iscritto alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico o del contratto di collaborazione.

Art. 6 - Casi di esclusione dall'obbligo di procedura selettiva

1. La Società può conferire incarichi professionali e di collaborazione senza previo espletamento di procedura di selezione pubblica, solo nei seguenti casi:
- a) quando la procedura selettiva di cui all'art. 5 non abbia consentito di selezionare alcun candidato idoneo; in tal caso, l'affidamento diretto dell'incarico deve avvenire alle stesse condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati;
 - c) per incarichi complementari a quelli già affidati, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il positivo raggiungimento del risultato finale complessivo;
 - d) per incarichi professionali o di collaborazione per i quali è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore ad € 10.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi); è vietato procedere al frazionamento degli incarichi al fine di rientrare in tale limite;

- e) per incarichi di tipo fiduciario a soggetti in possesso di particolari competenze e professionalità, previa valutazione di almeno 3 (tre) curricula professionali; a tal fine sono considerati “incarichi fiduciari” esclusivamente quelli riguardanti:
- la consulenza finanziaria, fiscale e societaria, la tenuta della contabilità, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, entro il limite di compenso di € 40.000,00 annui (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
 - la consulenza in materia di lavoro, l’elaborazione degli stipendi del personale e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, entro il limite di compenso di € 40.000,00 annui (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
 - la consulenza legale e la rappresentanza e/o l’assistenza nei procedimenti giudiziari in cui è parte la Società.

Art. 7 - Disciplinare d’incarico

1. Per gli incarichi di valore superiore a € 10.000,00 il rappresentante legale della Società e il professionista/collaboratore formalizzano l’incarico conferito/ricevuto mediante la stipula di apposito disciplinare d’incarico o contratto nel quale sono specificati i diritti e le obbligazioni di ciascuna delle parti.
2. Il disciplinare d’incarico o contratto deve essere stipulato per iscritto ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Art. 8 - Verifica degli incarichi

1. Il rappresentante legale della Società verifica il corretto svolgimento degli incarichi affidati dalla Società, anche mediante l’analisi degli scostamenti fra gli obiettivi previsti e i risultati raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista/collaboratore risultino non conformi a quanto indicato nel disciplinare di incarico, il rappresentante legale della Società diffida il professionista/collaboratore ad adempiere alle proprie obbligazioni entro un termine stabilito. Qualora entro tale termine il professionista/collaboratore non adempia a quanto dovuto, il rappresentante legale della Società procede con la revoca dell’incarico per inadempienza.

Art. 9 - Proroga degli incarichi

1. Gli incarichi a professionisti e collaboratori possono essere prorogati solo se consentito dalla legislazione vigente e qualora ricorra uno dei seguenti casi:
 - non sia stata ancora ultimata una nuova procedura selettiva e l’eventuale l’interruzione del rapporto con il professionista/collaboratore interessato alla proroga possa recare pregiudizio alle attività della Società;
 - la proroga sia indispensabile per garantire la puntuale conclusione di un’attività in scadenza in cui è impegnato il professionista/collaboratore interessato e per la Società risulti diseconomico avviare una nuova procedura per la selezione dello stesso profilo professionale.

Art. 10 - Norma transitoria

1. Restano validi ed efficaci gli incarichi a professionisti e collaboratori esterni stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea della Società.